

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alla prevenzione e lotta alle malattie in acquacoltura. Atto n. 11 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con osservazioni</i>)	33
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori approvato dalle Commissioni riunite</i>)	34

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 luglio 2008. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alla prevenzione e lotta alle malattie in acquacoltura.

Atto n. 11.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni riunite proseguono lo schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata disposta la convocazione delle Commissioni, in quanto in Assemblea stanno avendo luogo le dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1386.

Sospende quindi la seduta fino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 14.15.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore per la XIII Commissione*, illustra, anche a nome del relatore per la XII Commissione, onorevole Mancuso, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*v. allegato 1*), precisando che alcune di esse sono di carattere formale, mentre altre recepiscono istanze provenienti dagli operatori del settore o sono in ogni caso dirette ad assicurare la massima semplificazione della nuova disciplina normativa.

Il sottosegretario Francesca MARTINI dichiara di condividere la proposta dei relatori.

Le Commissioni riunite approvano infine la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2006/88/CE relativa alla prevenzione e lotta alle malattie in ac-
quacoltura (Atto n. 11).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI APPROVATA
DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Le Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (Atto n. 11);

considerata l'opportunità di regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie ittiche ornamentali, anche con un ulteriore specifico provvedimento normativo che sani le attuali lacune legislative, al fine di separare gli aspetti sanitari dai temi trattati nella direttiva oggetto dello schema di decreto in esame: infatti, le problematiche relative alle importazioni, al commercio all'ingrosso e al dettaglio, al trasporto e alla detenzione e vendita di pesci ed invertebrati ornamentali richiedono il parere e il confronto con gli esperti della filiera, nell'assoluta salvaguardia del benessere animale;

visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui si condividono le proposte emendative;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera b), siano aggiunte, al termine, le seguenti

parole: « ivi compresi gli animali acquatici raccolti o catturati in impianti estensivi in acque dolci, marine o salmastre ove non siano effettuate semine o immissioni in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare »;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: « uova e sperma o gameti » siano sostituite con le seguenti: « gameti: uova e sperma »;

all'articolo 3, comma 1, lettera e), il numero 1) sia sostituito con il seguente: « 1) i pesci appartenenti alla superclasse *agnatha* (classe: *petromyzontiformes*) ed alla superclasse *gnathostomata* (classe: *chondrichtyes* e *osteichthyes*);

all'articolo 3, comma 1, la lettera p) sia sostituita con la seguente: « p) laghetti di pesca sportiva: gli stagni o altri impianti, in cui la popolazione è mantenuta a puri scopi di pesca ricreativa mediante immissione di animali d'acquacoltura »;

all'articolo 3, comma 1, lettera q), la definizione di « zona di stabulazione » sia modificata, tenendo conto che si tratta di una zona che è anche di acclimatamento o quarantena per gli organismi di nuova immissione nell'impianto di destinazione oltre che zona di allevamento dei molluschi;

con riferimento agli articoli 4 e 6, si raccomanda di semplificare al massimo la disciplina relativa all'autorizzazione e alla registrazione delle imprese di acquacoltura, degli stabilimenti di lavorazione e dei laghetti di pesca sportiva;

sia valutata l'opportunità di inserire all'articolo 4 un riferimento alle direttive relative al benessere animale in attività di acquacoltura ed alla protezione negli allevamenti (direttive 98/58/CE e 2000/50/CE, recepite dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146);

all'articolo 5, comma 2, la parola: « registrate » sia sostituita con la seguente: « inserite »;

all'articolo 9, comma 4, la parola: « rintracciamento » sia sostituita con la seguente: « rintracciabilità »;

all'articolo 14, recante le norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto, il trasportatore sia individuato

quale soggetto responsabile dell'applicazione delle misure ivi previste;

all'articolo 26, la parola: « denuncia » sia sostituita con la seguente: « notifica », in coerenza con la terminologia utilizzata nella direttiva 2006/88/CE;

all'articolo 56, per individuare i soggetti passibili di sanzioni per la violazione degli obblighi ivi indicati si utilizzino le parole: « chiunque violi »;

sia valutata l'opportunità di inserire, nell'allegato IV, nella tabella delle malattie non esotiche, le specie di pesci: *dicentrarchus labrax* (spigola) e *sparus aurata* (orata), maggiormente allevate in Europa e soprattutto nei Paesi del bacino mediterraneo.